



COMUNE di ORTONA

Provincia di Chieti

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ORTONA E L'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILO CITTÀ DI ORTONA PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ alle ore _____, nel Comune di Ortona:

Con la presente scrittura privata da valere come legge, fra:

Il Comune di Ortona, con sede in Ortona, Via Cavour n. 24, Codice Fiscale 00149620692, in persona del Dott. _____, nato a _____ (___) il _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in virtù del Decreto sindacale in data _____ e della deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva;

e

l'Associazione Bocciofilo Città di Ortona, con sede in Ortona, Via Camillo de Ritis n.2, C.F.02175810692, in persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di presidente della stessa;

PREMESSO che

- l'Associazione Bocciofilo Città di Ortona, regolarmente costituita senza scopi di lucro, è affidataria della gestione del Bocciodromo di Fontegrande dal 10/11/2009, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 10/11/2009, con compiti di gestione di detto impianto sportivo e di svolgimento della propria attività sportiva, per la durata di dieci anni;
- che la suddetta Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Bocce, conta numerosi iscritti e svolge un'intensa attività agonistica a livello regionale ed interregionale;
- che il Comune di Ortona ritiene opportuno e di rilevanza sociale incrementare la possibilità di fruizione di detto Bocciodromo, regolamentando a mezzo convenzione, reciproci impegni a ciò destinati, privilegiando attività finalizzate ad interventi di carattere sociale, il tutto compatibilmente con le finalità associative ricreative e sportive proprie dell'Associazione;

VISTA la delibera G.C. n. _____ del _____, esecutiva;

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'Associazione Bocciofilo Città di Ortona si impegna ad eseguire gratuitamente, per ogni anno di validità della presente convenzione, le seguenti attività, di rilevanza sociale, a beneficio della popolazione del Comune di Ortona:

- 1) Organizzazione e gestione di un Torneo di Bocce da svolgersi presso il Bocciodromo comunale in Fontegrande, senza nessun onere a carico dei partecipanti;
- 2) Organizzazione e gestione di un corso di bocce per giovani, senza oneri a carico dei partecipanti;
- 3) Riduzione del 30% della quota di iscrizione all'Associazione, con diritto di partecipazione a tutte le attività sociali, per gli over 65.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere pianificato e concordato con il competente servizio del Settore servizi sociali, culturali e tempo libero del Comune di Ortona, per quanto riguarda le categorie di soggetti destinatari delle stesse iniziative, il periodo e le modalità di realizzazione, la pubblicizzazione.

L'Ente potrà stabilire che dette attività siano raccordate con altre di sua esclusiva pertinenza in campo sociale e/o sportivo.

Articolo 2 – Specificazione consistenza della struttura affidata e conseguenti oneri.

Costituisce oggetto dell'affidamento dell'impianto sportivo all'Associazione Amici Bocciofilo Città di Ortona anche l'area antistante il Bocciodromo, come delimitata nella planimetria allegata alla presente convenzione.

E' a carico dell'Associazione la manutenzione ordinaria, dell'area di cui al precedente comma, consistente, principalmente:

- nella pulizia delle aree a verde pubblico, strade e sentieri interessati per l'intera superficie pavimentata e/o sterrata mediante l'asportazione di qualsiasi tipo di materiale di rifiuto;
- la raccolta stagionale delle foglie cadute sulle predette aree a verde pubblico, strade e sentieri;
- lo sfalcio periodico dell'erba e dei cespugli, manuale o meccanico, per un numero di almeno 6 tagli annui da aprile ad ottobre.

L'Associazione vi provvederà con manodopera ed attrezzature a propria cura e spese, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 – Contributo comunale

Il Comune di Ortona, in attuazione della presente convenzione, si impegna ad erogare all'Associazione Bocciofilo Città di Ortona, un contributo annuale onnicomprensivo di **Euro 5.000,00**.

Il contributo potrà essere erogato in un primo acconto pari ad 1/3 entro il 30 aprile, in un secondo acconto pari a 1/3 entro trenta giorni dallo svolgimento di una delle due iniziative di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1 ed il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle attività.

Nessun contributo o quota parte di esso sarà corrisposto nel caso in cui non saranno organizzate e svolte le iniziative di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'erogazione del contributo stabilito non comporterà responsabilità in solido per il Comune di Ortona, che si solleva da ogni onere o responsabilità, civile e penale in ordine all'organizzazione e gestione delle prestazioni richieste all'Associazione Bocciofilo Città di Ortona, che resta totalmente e unicamente a carico della stessa e/o dei soggetti terzi eventualmente da questa contrattualizzati o incaricati per prestazioni di opere o servizi nell'ambito delle predette iniziative, per eventuali danni cagionati a persone e/o cose nonché ogni onere in ordine alla normativa in materia di sicurezza, sanità, lavoro e fiscale.

Il Comune di Ortona resta ugualmente sollevato da qualsiasi responsabilità come descritta al comma precedente per le attività di manutenzione del verde di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 4 – Eventuale scioglimento

Nell'eventualità che l'Associazione Bocciofilo Città di Ortona dovesse sciogliersi anticipatamente alla data statutaria, la presente convenzione cesserà ogni suo effetto e sarà comunque riconosciuta alla stessa, per le attività già effettuate, una quota proporzionale sulla base del contributo di cui all'art.3.

Articolo 5 -Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata sino al 10/11/2019 con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Articolo 6 – Norma finale e transitoria

Per l'anno 2016, in considerazione della data di sottoscrizione della presente convenzione, all'Associazione Bocciofilo Città di Ortona verrà erogata, entro la data del 31.1.2017, la somma di €1.600,00 quale contributo comunale di cui al precedente art.3.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Ortona _____

Per l'Associazione Bocciofilo Città di Ortona _____